CAMERA DEI DEPUTATI N. 2396-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DEL BO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

nella seduta del 19 luglio 1960

—

Accettazione ed esecuzione della Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi e della Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni, adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U. N. E. S. C. O.)

Presentata alla Presidenza il 7 ottobre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge al vostro esame autorizza il Presidente della Repubblica ad accettare la Convenzione concernente gli scambi tra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi, e la Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni, e a dare ad esse piena ed intera esecuzione.

Queste due Convenzioni internazionali furono adottate dalla Conferenza generale dell'U. N. E. S. C. O. nella X Sessione, tenuta nel dicembre 1958 a Parigi. In base alla prima, gli Stati contraenti esprimono la volontà di scambiarsi le pubblicazioni ufficiali ed i documenti governativi – definiti dall'articolo 2 in « giornali ufficiali, documenti, relazioni, an-

nuari parlamentari ed altri testi legislativi: pubblicazioni e rapporti di carattere amministrativo provenienti da organismi governativi di carattere nazionale, centrale, federale o regionale; le bibliografie nazionali, i repertori amministrativi, le decisioni delle Corti di giustizia ed altre pubblicazioni di cui si convenga di fare lo scambio » ad eccezione, naturalmente di tutta la documentazione riservata e non di uso pubblico.

Con la seconda Convenzione gli Stati contraenti si impegnano a facilitare gli scambi delle pubblicazioni di carattere educativo, giuridico, scientifico e tecnico, culturale o d'informazione. Una serie di disposizioni, in ambedue le Convenzioni, prevede numerose facilitazioni di trasporto, doganali, ecc., quanto mai opportune e la realizzazione di un coordinamento internazionale degli scambi a cura dell'U. N. E. S. C. O., mediante l'invio di rapporti annuali inviati da parte degli Stati contraenti.

L'importanza della iniziativa dell'U. N. E. S. C. O. è assai rilevante: gli studiosi di tutto il mondo potranno beneficiare di un apparato organizzativo internazionale che garantirà loro l'individuazione, il reperimento e la consegna del materiale. Per l'esecuzione delle Convenzioni nel nostro paese si apre, tuttavia, il problema della designazione di un ufficio o ente che funzioni da *servizio nazionale di scambio.* Questo potrebbe essere efficientemente costituito alle dipendenze della Commissione Italiana dell'U. N. E. S. C. O., convenientemente finanziata per il nuovo servizio, oppure nell'ambito del *Servizio del libro e della proprietà intellettuale della Presidenza del Consiglio* ove v'è già funzionante un'organizzazione di tutela giuridica degli autori, scrittori ed editori e sono in atto provvidenze a favore della cultura e della editoria. Non sembrerebbe, invece, pertinente che tale ufficio funzionasse, nell'ambito ristretto di un Ministero o di una *routine* burocratica.

Onorevoli colleghi, con queste premesse, la vostra Commissione vi invita ad approvare il disegno di legge.

DEL BO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare le seguenti Convenzioni adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U. N. E. S. C. O.):

a) Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi;

b) Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 17 e 16 delle Convenzioni stesse.

ART. 3.

Il Servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti, istituito presso la Direzione generale per le Accademie e Biblioteche del Ministero della pubblica istruzione, con il regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, provvederà all'applicazione delle due Convenzioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 5 milioni, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La gestione del Servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti resta affidata al Ministero della pubblica istruzione – Direzione generale delle Accademie e Biblioteche – fino all'attuazione di un nuovo ordinamento amministrativo del Servizio stesso.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.